

ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA IL MIUR, IL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO STIPULATA AI SENSI DELL'ART. 9
LEGGE 24 MARZO 2012 N.27

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo – di seguito denominato “Dipartimento”, con sede a Teramo, via R. Balzarini n° 3, codice fiscale 92012890676, rappresentato dal Direttore, Prof.ssa Emanuela Pistoia, nata a Roma il 01/03/1972, in virtù di quanto stabilito nell'art. 40 comma 5, lett. c) dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo

E

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Teramo – di seguito denominato “Ordine”, con sede a Teramo, via Trento e Trieste n° 24, rappresentato dal Presidente, Dott. Carlo Flagella, nato a Silvi (TE) il 01/01/1958

Insieme denominate “Parti”

VISTO

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro;
- l'art. 9, comma 6 della Legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni sulle professioni regolamentate;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148;
- la Convenzione Quadro stipulata in data 24 luglio 2013 in ottemperanza della Legge 24 marzo 2012 n. 27 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro.

CONSIDERATO

che le Parti concordano in merito:

- alla necessità di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione attraverso un percorso formativo di carattere integrato e quindi la necessità di creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;
- alla necessità di definire una base minima per un percorso qualificante che dia a tutti gli interessati una indicazione sul livello ritenuto qualitativamente idoneo per lo svolgimento dell'attività professionale;
- nonché alla necessità di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Consulente del lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Università e l'Ordine, mediante il presente accordo attuativo, stabiliscono le modalità operative relative al periodo di tirocinio-praticantato semestrale, svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio, presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Art. 2

Le Parti prendono atto che, a norma degli artt. 2-3 e 5 della Convenzione quadro citata in premesse, sono condizioni idonee ad attribuire il diritto di svolgere il tirocinio-praticantato semestrale durante il corso di studio:

1) l'essere iscritto ad uno dei corsi di seguito indicati:

a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:

— L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;

— LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.

2) l'aver sostenuto e superato, rispettivamente, gli esami del 1° e 2° anno per la laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici e tutti gli esami dei primi quattro anni per la laurea magistrale in Giurisprudenza;

3) l'aver inserito nel piano di studi del corso di laurea i sotto indicati crediti formativi universitari (CFU):

Area	Settori scientifico-disciplinari	Numero CFU
Area 12 Scienze giuridiche	IUS/01 – Diritto privato IUS/04 – Diritto Commerciale IUS/07 – Diritto del Lavoro IUS/10 – Diritto Amministrativo IUS/12 – Diritto Tributario IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea	Almeno 18 crediti
Area 13 Scienze economiche e statistiche	SECS-P/01 – Economia Politica SECS-P/07 – Economia Aziendale SECS-P/08 – Economia e gestione delle Imprese SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale	Almeno 12 crediti

Ai fini di quanto sopra le Parti prendono atto che sono attivi presso il Dipartimento di Giurisprudenza il corso di laurea in Servizi Giuridici (L-14: Scienze dei Servizi Giuridici) e il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01 Giurisprudenza).

Il piano didattico dei corsi di laurea attivi presso il Dipartimento di Giurisprudenza garantisce il numero minimo di crediti previsto per l'area 12 – scienze giuridiche. Per quanto riguarda i crediti di area 13 – scienze economiche e statistiche, nel corso di laurea magistrale sono presenti 15 CFU acquisibili attraverso due esami (Economia politica – esame fondamentale e Economia Aziendale – esame a scelta); nel corso triennale di Servizi Giuridici sono previsti 9 CFU, acquisibili tramite l'esame fondamentale di Economia aziendale e 6 CFU acquisibili tramite un secondo esame, a scelta tra gli insegnamenti erogati in Ateneo, appartenente ad uno dei settori dell'Area 13. Considerata la specificità del percorso formativo offerto dal Dipartimento di Giurisprudenza, l'acquisizione dei CFU dell'esame di Economia Aziendale costituisce condizione per l'ammissione allo svolgimento del tirocinio-praticantato.

Il Direttore di Dipartimento comunicherà all'Ordine ogni variazione dei regolamenti didattici dei Corsi di laurea convenzionati che incida sui requisiti di cui all'art. 2 del presente accordo.

Art. 3

Le Parti concordano che le condizioni di cui all'art. 2 del presente accordo si intendono verificate mediante l'esame da parte dell'Università della carriera degli studenti interessati che presentino richiesta, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, di svolgere il tirocinio-praticantato semestrale.

Le Parti concordano altresì il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio-praticantato, sulla base dei dati degli iscritti e secondo le disponibilità degli studi ospitanti.

L'Ordine individua gli studi professionali di consulente del lavoro disponibili a ricevere i tirocinanti-praticanti. Il consulente del lavoro deve essere regolarmente iscritto all'Albo ed essere in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio-praticantato resta di competenza dell'Ordine in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Teramo, determineranno la sospensione del tirocinio-praticantato per il periodo corrispondente.

In relazione alla pubblicazione dell'avviso relativo alla raccolta delle richieste di partecipazione al tirocinio-praticantato, il referente per l'Ordine si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti-praticanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento.

Il Dipartimento, verificato il possesso dei requisiti da parte degli studenti richiedenti l'ammissione al tirocinio-praticantato, cura la trasmissione dei nominativi all'Ordine, nonché, all'esito della comunicazione da parte dell'Ordine del nominativo del professionista ospitante, la trasmissione del progetto formativo professionale e della convenzione di tirocinio-praticantato allo studio professionale di destinazione.

Art. 4

Il tirocinante-praticante, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Ordine, e comunque non oltre i sei mesi dal conseguimento della laurea, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio-praticantato obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro.

Art. 5

Ai fini di facilitare la comunicazione tra le istituzioni sono individuati, quali referenti organizzativi, il Direttore del Dipartimento o i Presidenti dei corsi di laurea cui appartengono gli studenti tirocinanti-praticanti per il Dipartimento e il Presidente per l'Ordine, al fine di assicurare la collaborazione didattica e la progettazione delle attività da svolgere.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

Il referente dell'Ordine, nell'ambito del contingentamento previsto dal Protocollo applicativo, assegna gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio-praticantato.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti-praticanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio-praticantato sono previsti momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 6

L'Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti-praticanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio-praticantato.

Il Dipartimento si impegna a informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Art. 7

Il tirocinio-praticantato semestrale, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.P.R. 137/2012, non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Durante lo svolgimento del tirocinio-praticantato, l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor designato dall'Ordine in veste di responsabile didattico-organizzativo e dal professionista indicato quale soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante-praticante inserito nello studio ospitante in base al presente accordo attuativo viene predisposto un progetto formativo professionale contenente:

- il nominativo del tirocinante-praticante;
- i nominativi del tutor e del professionista responsabile;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio-praticantato, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ordine;
- le strutture (sedi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio-praticantato;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 8

Durante lo svolgimento del tirocinio-praticantato semestrale il tirocinante-praticante è tenuto a:

- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile dello studio ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio-praticantato;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta;
- registrare la presenza attraverso le apposite dichiarazioni.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante-praticante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione ai responsabili, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio-praticantato. Nel caso di effettuazione del tirocinio-praticantato in sedi diverse da quelle indicate nel progetto formativo, il soggetto ospitante è tenuto a comunicare al Dipartimento la variazione e le relative motivazioni.

Il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente al Dipartimento ogni eventuale assenza ingiustificata del tirocinante-praticante.

Art. 9

L'Università degli Studi di Teramo assicura i tirocinanti-praticanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio-praticantato, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento tempestivamente all'Università.

Art. 10

L'Ordine si impegna a comunicare al Dipartimento l'esito del semestre di formazione del tirocinio-praticantato.

Art. 11

La realizzazione del tirocinio-praticantato non comporta per il soggetto ospitante e per il Dipartimento alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente accordo.

Art. 12

Il soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003) e nel Documento Programmatico per la sicurezza dell'Azienda. Inoltre, il soggetto ospitante sarà tenuto a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Art. 13

Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Teramo.

Art. 14

Il presente accordo viene redatto in duplice originale e conservato agli atti di ciascun soggetto. Il presente accordo è esente da IVA come dal punto 20 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72. Il presente accordo sarà registrato a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 15


Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di un anno; s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta di una delle Parti da comunicarsi due mesi prima della scadenza.

Il presente accordo viene aggiornato in relazione alle modifiche legislative introdotte in ordine alla professione di consulente del lavoro o nella legislazione universitaria.

Teramo,

Per il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo

F.to Il Direttore

~~Prof.ssa Emanuela Distopia~~


F.to Il Presidente
(Dott. Carlo Flagella)

Firmato digitalmente da: CARLO FLAGELLA
Ruolo: CONSULENTE DEL LAVORO
Organizzazione: CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI
CONSULENTI DEL LAVORO/80148330584
Unità organizzativa: ORDINE PROVINCIALE DI TERAMO N. 210
Data: 29/05/2024 17:36:20
